**CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO COSTO DEL DENARO SU AFFIDAMENTI FINALIZZATI ALLO START-UP D’IMPRESA**

**Articolo 1**

La Camera di Commercio promuove lo sviluppo di nuova imprenditorialità nella provincia di Potenza, facilitando l’accesso al credito e la riduzione del costo dei finanziamenti.

Per rendere operative tali agevolazioni si avvale delle Cooperative e dei Consorzi Fidi costituiti tra: imprese esercenti il commercio all’ingrosso e al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, il turismo e i servizi; imprese artigiane in forma singola e societaria; imprese agricole e piccole e medie imprese industriali.

Possono beneficiare dei contributi le PMI dell’agricoltura, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi, associate alle Cooperative e Consorzi Fidi, costituite nel quinquennio antecedente la data di presentazione della richiesta, aventi sede legale e/o operativa in provincia di Potenza, iscritte nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, in regola con i versamenti del diritto annuale e con la denuncia di inizio attività al Registro Imprese al momento della presentazione della domanda, non aventi debiti pendenti nei confronti della Camera e/o di strutture collegate (Azienda Speciale, Unione Regionale delle Camere di Commercio) per versamenti di somme dovute a qualsiasi titolo, non rientranti tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea, di cui dall’art. 1, comma 1223, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, o comunque altri aiuti dichiarati illegali o incompatibili da dichiarare secondo le modalità previste dal D.P.C.M. 23 maggio 2007, nel pieno esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di liquidazione volontaria, né sottoposte ad alcuna procedura concorsuale e non versanti in condizioni di difficoltà con riferimento a quanto previsto all’art. 1 paragrafo 7 del Regolamento (CE) n. 800/2008[[1]](#footnote-2).

Le PMI dovranno appartenere ad uno dei rami di attività[[2]](#footnote-3) non rientranti nei divieti e limitazioni previsti dalle vigenti normative dell’Unione Europea.

Per la concessione di crediti bancari, finalizzati alla realizzazione degli investimenti per lo start - up d’impresa, di cui al successivo art.2, la Camera interviene erogando, nel limite degli stanziamenti di bilancio all’uopo predisposti, contributi finalizzati all’abbattimento, nella misura del 50% del tasso di interesse praticato in base alle convenzioni vigenti tra gli Organismi di Garanzia e gli Istituti di Credito finanziatori, su operazioni di credito garantite da dette Cooperative e Consorzi Fidi a favore dei propri associati.

#  **Articolo 2**

Il contributo è finalizzato alla incentivazione del ricorso al credito ordinario di esercizio nonché, per le imprese agricole a prestiti agevolati a breve termine, destinati a sostenere il fabbisogno di capitale circolante.

Sono ammessi a contributo i prestiti concessi all’impresa successivamente alla data di presentazione della domanda alla Cooperativa o Consorzio Fidi.

Le operazioni di accesso al credito bancario devono riferirsi a miglioramenti nella conduzione dell’azienda e non a ripianamenti di perdite ovvero a superamento di difficoltà di liquidità. La Cooperativa o Consorzio Fidi è tenuta a verificare il rispetto di tale condizione.

#  **Articolo 3**

Il contributo in conto interessi, pari al 50% del tasso di interesse praticato in base alle convenzioni vigenti tra gli Organismi di Garanzia e gli Istituti di Credito finanziatori, sarà collegato ad operazioni di finanziamento fino ad un massimo di € 20.000,00, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, per il ricorso al credito ordinario di esercizio da parte delle imprese in fase di start-up. Eventuali finanziamenti eccedenti il limite suddetto verranno comunque ammessi a beneficio, ma l’importo del finanziamento su cui verrà calcolato il contributo, non potrà superare € 20.000,00.

Per quanto attiene i contributi da concedere in c/abbattimento interessi, l’erogazione avverrà senza ripartizione aprioristica tra le Cooperative e i Consorzi Fidi aderenti al Regolamento, ma in base all’ammontare degli affidamenti che si produrranno sino ad esaurimento dello stanziamento.

L’Ente Camerale interverrà fino ad esaurimento dello stanziamento posto nel proprio bilancio a favore dell'iniziativa di che trattasi, seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle richieste, complete della documentazione di rito, che dovranno essere indirizzate a: “Camera di Commercio I.A.A. di Potenza, Servizio Affari Generali e Promozionali, Corso XVIII Agosto, 34 - 85100 Potenza”.

In particolare, la Cooperativa o il Consorzio di Garanzia Fidi, per ciascuna impresa beneficiaria, trasmetterà:

1. copia della domanda di contributo (trasmessa dall’impresa richiedente alla Cooperativa o Consorzio Fidi) contenente la descrizione sintetica dell’utilizzo previsto dell’affidamento, degli obiettivi da raggiungere, delle modalità e dei tempi di realizzazione;
2. copia della delibera relativa all’approvazione della richiesta di finanziamento da parte del Cooperativa o Consorzio Fidi, nonché copia del provvedimento di approvazione adottato dalla Banca, con il relativo piano di ammortamento;
3. dichiarazione della Cooperativa o Consorzio Fidi attestante l’ammontare dell’affidamento, l’importo complessivo degli interessi e del contributo in conto abbattimento interessi a carico della Camera di Commercio;
4. la dichiarazione presentata dal beneficiario relativa al trattamento dei dati personali sia da parte della Cooperativa o Consorzio Fidi che della Camera di Commercio ai sensi del D.Lgs 196/2003;
5. la dichiarazione dell’impresa in merito ad eventuali altri aiuti “*de minimis*”, ovvero ad aiuti di Stato, da essa ricevuti nei tre esercizi finanziari precedenti, con l'espresso impegno a restituire eventuali contributi superiori alla soglia di € 200.000,00, o comunque non dovuti.

La Camera di Commercio provvederà all’erogazione del contributo accordato in un’unica soluzione all’atto della ricezione della domanda di contributo, completa della documentazione di cui al 4 comma del presente articolo, trasmessa da parte della Cooperativa o Consorzio Fidi.

Il contributo sarà erogato mediante accredito su conto corrente bancario del beneficiario, previa applicazione del regime fiscale indicato dalla normativa vigente.

Il contributo camerale potrà essere erogato allo stesso beneficiario una o più volte nella fase di start-up nel limite del massimale previsto (per l’importo del finanziamento) di € 20.000,00.

# **Articolo 4**

La Cooperativa o Consorzio Fidi si impegna a comunicare tempestivamente alla Camera di Commercio l’eventuale caso di insolvenza e di revoca del finanziamento da parte della Banca. In tal caso il prestatario decade dal beneficio e la Camera di Commercio potrà richiedere l’immediata restituzione del contributo, in misura proporzionale al numero delle rate residue, ricorrendo eventualmente anche ad azioni di carattere legale ed esecutivo.

# **Articolo 5**

Gli affidamenti di cui all’articolo 1 dovranno assumere la forma tecnica di prestito a rientro con smobilizzo periodico e con termine massimo di 36 mesi.

Qualora gli affidamenti bancari di cui al comma precedente superino il termine massimo di 36 mesi, la Camera rideterminerà l’importo del contributo sulla base di un piano di ammortamento di massimo 36 mesi.

# **Articolo 6**

Il Regolamento opererà per tutti gli affidamenti garantiti dalle Cooperative o Consorzi Fidi che aderiranno al Regolamento stesso; la operatività sarà sospesa nei seguenti casi:

1. accertate gravi irregolarità nella gestione della Cooperativa o del Consorzio Fidi;
2. mancato rispetto di quanto disposto dai precedenti articoli;
3. scioglimento nel corso dell’anno della Cooperativa o del Consorzio Fidi;
4. decisione della Giunta Camerale per mutate esigenze ed indirizzi programmatici.

La Giunta della Camera di Commercio potrà, in ogni momento, per esigenze connesse al Bilancio e alle relative procedure d’approvazione, sospendere l’operatività del regolamento e, conseguentemente, il riconoscimento del contributo.

Le modalità di funzionamento della presente misura s’intendono definitive per il riconoscimento del beneficio e, comunque, fino ad un nuovo provvedimento del Consiglio camerale, che può in qualsiasi momento modificarne il contenuto. In tale ultima circostanza sarà data immediata comunicazione ai Consorzi o alle Cooperative aderenti.

1. [↑](#footnote-ref-2)
2. [↑](#footnote-ref-3)